REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/120 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

concernente le deroghe alle norme di origine di cui all'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador dall'altra, che si applicano nell'ambito di contingenti per taluni prodotti originari dell'Ecuador

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione (UE) 2016/2369 ([2]), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador («il protocollo»). In conformità alla decisione (UE) 2016/2369, il protocollo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2017.

(2) L'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, («l'accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, l'appendice 2 A dell'allegato prevede deroghe alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annui. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'applicazione di queste deroghe alle importazioni dall'Ecuador.

(3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo vanno gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico della data di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ([3]).

(4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova di origine.

(5) Per garantire la corretta applicazione del sistema di quote istituito dal protocollo, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, («l'accordo»), si applicano nell'ambito dei contingenti stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

([2]) Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Articolo 2

Per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

I contingenti di cui all'allegato sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nonostante le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti ha valore puramente indicativo. Il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7501	3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	dall'1.1 al 31.12	15 000
09.7502	6108 22 00	Slip e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	dall'1.1 al 31.12	200
09.7503	6112 31	Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, a maglia, di fibre sintetiche	dall'1.1 al 31.12	25
09.7504	6112 41	Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche	dall'1.1 al 31.12	100
09.7505	6115 10	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia	dall'1.1 al 31.12	25
09.7506	6115 21 00	Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia	dall'1.1 al 31.12	40
09.7507	6115 22 00	Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia	dall'1.1 al 31.12	15
09.7508	6115 30	Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia	dall'1.1 al 31.12	25
09.7509	6115 96	Altre calze, calzettoni e calzini, di fibre sintetiche, a maglia	dall'1.1 al 31.12	175
09.7510	7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	dall'1.1 al 31.12	20 000 (numero di articoli)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7511	7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	dall'1.1 al 31.12	50 000
09.7512	7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	dall'1.1 al 31.12	50 000